

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2312

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati

Presentato alla Presidenza l'11 luglio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che un problema particolarmente grave del nostro sistema previdenziale consiste nel fenomeno delle evasioni — sia totali che parziali — contributive, che provocano un sensibile danno alla finanza previdenziale e condizionano frequentemente gli stessi diritti dei lavoratori.

Sembra evidente che il massimo contenimento del fenomeno potrà derivare solo da quella più ampia riforma del sistema previdenziale che il Governo ha allo studio e si propone di presentare quanto prima; tuttavia, è altrettanto chiaro che una stretta connessione tra le amministrazioni e gli enti presso i quali le imprese

sono tenute ad iscriversi e con i quali le stesse imprese intrattengono rapporti anagrafici, contributivi, fiscali, può anche nei tempi brevissimi far conseguire risultati apprezzabili.

È parimenti noto come, nel campo delle prestazioni pensionistiche, occorra definire rapidamente le procedure per la realizzazione del casellario centrale dei pensionati, in mancanza del quale è estremamente disagiata procedere alla unificazione delle condizioni cui i diversi trattamenti pensionistici sono soggetti.

In relazione a tali problemi è apparso necessario ed urgente adottare il decreto-legge che viene ora presentato alle Camere per la conversione e che ha per principale obiettivo la realizzazione di anagrafi aziendali integrate tra le varie amministrazioni interessate e il completamento del casellario centrale dei pensionati.

Riguardo alle anagrafi aziendali sono interessati l'amministrazione finanziaria, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ed i principali enti previdenziali.

Le aziende che hanno obblighi contributivi nei confronti degli enti assicurativi (INAIL, INAM, INPS) sono tenute, infatti, in base alla normativa vigente, ad iscriversi distintamente, per ciascuna forma di assicurazione, presso l'ente competente: gli enti stessi, pertanto, hanno costituito e gestiscono proprie anagrafi aziendali.

Inoltre per la legittimazione all'esercizio della attività aziendale, le aziende industriali, commerciali e artigiane sono altresì tenute alla iscrizione presso le Camere di commercio. Anche presso le singole Camere di commercio esiste pertanto una anagrafe aziendale.

Infine le aziende sono censite dal fisco agli effetti dell'applicazione del regime tributario.

Tale molteplicità di anagrafi e l'assenza di specifici collegamenti fra i vari enti comporta, oltre ad altri inconvenienti, la possibilità di ampie fasce di evasione soprattutto parziale, nel senso che le aziende possono iscriversi all'uno e non agli altri enti anzidetti, ovvero denunciare

ai fini contributivi retribuzioni differenziate ai vari enti.

Il presente provvedimento, per una efficace individuazione e repressione delle evasioni contributive si propone di realizzare, in una strategia a tempi brevi, una omogenea base di confronto tra le anagrafi ora esistenti interessando i datori di lavoro a fornire su unico documento i singoli codici identificativi dell'azienda attribuiti dai vari enti ed amministrazioni.

A tale scopo, con gli articoli 1 e 2, il decreto-legge ha posto alle imprese l'obbligo di indicare nei moduli di denuncia i singoli numeri di matricola e di comunicare tempestivamente alle Camere di commercio i dati relativi a variazioni, cessazione, sospensione di attività.

Sulla base di tali dati sarà possibile agli enti procedere ad una serie di confronti sui monti salari e ad abbinamenti tra le varie anagrafi aziendali. Individuate le aziende censite presso tutti gli enti interessati, le aziende che non figurano comprese in una o più anagrafi, formeranno oggetto di reciproche segnalazioni secondo procedure operative da concordarsi a livello interenti e potranno essere in tal modo oggetto di una tempestiva azione di vigilanza.

A questo fine si è altresì (con l'articolo 4) proceduto a disciplinare la materia della denuncia dei lavoratori cui i datori di lavoro debbono sottostare nei confronti dell'INPS, al fine di rendere più agevole l'acquisizione sulla singola posizione assicurativa dei dati contributivi e retributivi necessari per l'erogazione delle prestazioni previdenziali.

Con lo stesso provvedimento, infine, si è completata la disciplina del casellario centrale dei pensionati, strumento indispensabile ai fini dell'individuazione dei titolari di più pensioni e per l'applicazione della disciplina dell'adeguamento automatico delle pensioni stesse, includendovi le pensioni e gli assegni assistenziali, le pensioni di guerra e le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il provvedimento viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 dell'11 luglio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario dei pensionati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

(Matricola di iscrizione).

Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro è tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.

Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresì, indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, è effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.

In caso di mancata o inesatta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 100.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attività delle imprese.

ARTICOLO 2.

(Cessazione, variazione o sospensione di attività).

In caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro 30 giorni, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo.

In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di lire 100.000 a titolo di sanzione amministrativa.

ARTICOLO 3.

(Casellario centrale dei pensionati).

Il casellario centrale dei pensionati istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, dovrà anche provvedere alla raccolta ed alla conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari:

- a) di trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;
- b) di trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) di rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli enti gestori delle relative forme assicurative.

Le Amministrazioni e gli enti gestori dei predetti trattamenti sono tenuti a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale, nonché, entro sessanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, le notizie relative ai singoli pensionati.

Gli organi gestori delle forme di tutela assicurativa indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e nel presente articolo debbono trasmettere all'Istituto medesimo, entro sessanta giorni, i dati relativi ad ogni variazione o cessazione dei trattamenti erogati.

ARTICOLO 4.

(Denunce periodiche).

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, è obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Il datore di lavoro che dispone o si serve di centri per l'elaborazione automatica dei dati deve fornire entro il 31 marzo di ciascun anno all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia, direttamente sul supporto magnetico o meccanografico con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nei precedenti commi, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 20.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce o un estratto dei supporti magnetici o meccanografici contenenti i dati dei quali è prevista la denuncia. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce o dei supporti magnetici o meccanografici, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia o dell'estratto dei supporti riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38 della legge 20 aprile 1969, n. 153.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978.

Per il Presidente della Repubblica

FANFANI

ANDREOTTI — SCOTTI — ROGNONI —
MALFATTI — PANDOLFI — DONAT-
CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO